

STUDIO LEGALE CAIFFI - SILO

Via Valerio Publicola, 41 – 00174 Roma – Tel/Fax 06.98939648
Email: info@studiolegalecaiffisilo.it

Avv. Claudio Caiffi
Avv. Nicoletta Silo

Dott.ssa Giulia Padovani
Dott.ssa Simona Lalumera

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

SUNTO DEL RICORSO PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEDE DI ROMA, PROMOSSO DALLA SIG.RA SERENA LORETA CELLUPICA

R.G. n. 10901/2019

La Sig.ra Cellupica, nella sua qualità di candidata nel procedimento di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla G.U.R.I. - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" – del 26 maggio 2017, con ricorso introduttivo chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti documenti: a) Del giudizio con il quale la Sig.ra Cellupica è stata ritenuta "NON IDONEO AL SERVIZIO DI POLIZIA" per il seguente motivo relativo a carenza dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 30 giugno n. 198: "*Evidenza clinico-strumentale di scoliosi ad ampio raggio con grave gibbo anteriore sinistro convesso e gibbo dorsale di grado medio alto destro convesso*" ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 7 del D.M. 30/06/03 n. 198, notificato in data 27.06.2019 ed espresso dalla Commissione Medica nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati all'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami"- del 26 maggio 2017; b) Del Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922 del 12 agosto 2019, pubblicato il 13 agosto 2019, concernente l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, nonché dei rispettivi elenchi di cui agli allegati 1 e 2 al suddetto decreto; c) Dei verbali

sottoscritti dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, nominata con D.M. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019, relativi all'espletamento degli accertamenti medici fisiatrici nei confronti della ricorrente ed, in particolare, nella parte in cui non vengono esplicitate le modalità di svolgimento e le strumentazioni utilizzate per la visita medica fisiatrice;

d) Ove lesivo e per quanto di ragione, del Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – del 26 maggio 2017, nella parte in cui, all'art. 14 comma 5, prevede, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici richiesti, che *“Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1, allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198.”* e nella parte in cui, non prevede, in alcun punto, le modalità di svolgimento e la strumentazione utilizzata per l'accertamento medico fisiatrico;

e) Ove lesivo e per quanto di ragione, del D.M. n. 198 del 30.06.2003 laddove, all'art. 3, comma 2 rif. Tab. 1 punto 7, prevede quale causa di inidoneità fisica per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, *“Le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della meccanica articolare.”* e nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l'espletamento della visita fisiatrice;

f) Ove lesivo e per quanto di ragione, del Decreto n. 557/ST/283.602/565 del 11.06.2016 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con il quale è stata adottata la Direttiva tecnica per l'attuazione del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2015 in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e di Vigili del Fuoco, nella parte in cui nulla prevede in ordine alle modalità di espletamento ed alla strumentazione necessaria per l'espletamento della visita fisiatrice;

g) Del provvedimento ove già adottato, non notificato – del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto – di esclusione della stessa dal procedimento sopra indicato, posto che il giudizio di non idoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso;

h) Di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura di assunzione, e per quanto di interesse, la mancata valutazione dei titoli della Sig.ra Cellupica ai fini della presente procedura. Il tutto per il riconoscimento in capo alla Sig.ra Cellupica del diritto a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al procedimento di assunzione citato, ed in particolare del diritto ad essere

ammessa all'accertamento dei requisiti attitudinali ed alla valutazione dei titoli, ed essere così inserita nella relativa graduatoria ed inviata al rispettivo corso di formazione in fase di imminente svolgimento.

Al contempo la ricorrente ha chiesto l'adozione di misure cautelari collegiali volte all'attuazione di ogni provvedimento utile a consentirle l'ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali, nonché in via istruttoria, l'espletamento di verifica sulle sue effettive condizioni fisiche.

Il ricorso è pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Prima Quater, al n. R.G. 10901/2019.

Con il ricorso introduttivo veniva formulato un primo motivo in diritto: I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2, RIF. TAB. 1 PUNTO 7 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 198/2003 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO – ECCESSO DI POTERE. CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con tale motivo la ricorrente lamentava l'illegittimità dei gravati atti in virtù della violazione della normativa di riferimento atteso che, come da documentazione medica ospedaliera allegata, la stessa risultava in possesso dei requisiti fisici per il reclutamento all'interno della Polizia di Stato. Con tale motivo la ricorrente contestava il giudizio di inidoneità fisica così motivato dalla Commissione: *Evidenza clinico-strumentale di scoliosi ad ampio raggio con grave gibbo anteriore sinistro convesso e gibbo dorsale di grado medio alto destro convesso" ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 7 del D.M. 30/06/03 n. 198"*. La Commissione Medica ha dunque ritenuto non idonea la ricorrente per averle riscontrato un presunto deficit fisico. Richiamando la normativa di riferimento, pur a voler ritenere discrezionale l'attività accertativa dell'idoneità fisica e psichica, si evidenziava come la sfera di discrezionalità di cui gode l'Amministrazione nell'accertamento dell'idoneità psico-fisica soffra di maggiori limiti rispetto all'attività accertativa dell'attitudine e come, il giudizio espresso nei confronti della candidata, quale giudizio di non idoneità fisica per la sussistenza di deficit, si presentasse contraddittorio ed erroneo. Il giudizio medico, in alcun modo sovrapponibile alla persona della ricorrente, presentava altresì un grave difetto di istruttoria poiché, qualora l'accertamento fosse stato eseguito correttamente e con i dovuti approfondimenti, completamente diversa sarebbe risultata la valutazione espressa nei confronti della ricorrente. Pertanto, si riteneva il giudizio affetto da contraddittorietà e viziato da difetto di motivazione ed a sostegno di ciò si

producevano certificazioni mediche rilasciate da strutture pubbliche, tutte attestanti una diagnosi diametralmente opposta rispetto al giudizio espresso sulla candidata dalla Commissione.

Il ricorso proseguiva con altro motivo di diritto: II. ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 3, CO. 2, CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA 1, PUNTO 7 DEL D.M. 198/2003 PER SVIAMENTO DEL FINE PUBBLICO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITA' E DETERMINATEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 L. 121/1981 - INCONGRUENZA, INSUFFICIENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE.

Con tale motivo si ribadiva come l'accertamento del possesso dei requisiti psichici del soggetto non goda di uno statuto peculiare di impermeabilità al sindacato del giudice, ma va esaminata in relazione alla natura del giudizio tecnico espresso ad allo statuto epistemologico della scienza applicata.

In particolare, in ambito giurisprudenziale, si è distinto un sindacato debole da un sindacato forte (Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4.9.2002, n. 4429) ed una discrezionalità tecnica c.d. ordinaria da una discrezionalità tecnica pura o assoluta (Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV. 26.9.2001, n. 5078).

La discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.9.2006, n. 5252). In altri termini, pur appartenendo le valutazioni operate dalla Commissione nel caso in esame alla sfera della discrezionalità tecnica, le stesse non si sottraggono ad un controllo giurisdizionale attraverso il riscontro della congruenza e logicità della motivazione, che nella specie deve ritenersi viziata.

Si sottolineava come, pur condotto sul limine della verifica dell'attendibilità e ragionevolezza delle valutazioni tecniche, qualsiasi giudizio non può non riscontrare gli elementi di incoerenza tecnica della decisione amministrativa qualora questa presenti caratteri di obiettiva complessità, tanto da richiedere la valutazione da parte di un apposito organo caratterizzato da una peculiare composizione e qualifica, come nel caso di specie. Nonostante questo, il giudizio della Commissione nel caso in esame appariva carente di motivazione nella parte in cui non chiariva quali fossero stati gli elementi fondanti il ragionamento e la conclusione circa la sussistenza della più volte menzionata causa di inidoneità della ricorrente al Servizio di Polizia.

La causa di inidoneità ivi riportata si rivelava assai generica e non in linea con i principi di tassatività e sufficiente determinatezza che costituiscono espressione del più generale principio di legalità a cui devono ispirarsi disposizioni come quelle in esame, attese le assai gravi conseguenze che esse determinano sui potenziali destinatari e sui diritti degli stessi.

Si rilevava come, nella codificazione del regolamento di cui al D.M. 198/2003, con specifico riguardo all'art. 3 co. 2 Rif. Tabella 1 punto 7 il legislatore non si sia attenuto al rispetto dei principi di tassatività e determinatezza, posto che si è limitato alla pronuncia di tale causa di inidoneità senza meglio specificarla, chiarirla, definirla, senza ricondurre detta fattispecie a limiti ben determinati e tali da preservare il corretto esercizio della funzione amministrativa, indirizzandola verso le finalità sottese al regolamento approvato con il decreto ministeriale n. 198/2003.

Piuttosto che la infermità/imperfezione della candidata, risultavano molto più palesi la genericità ed indeterminazione della norma, ossia dell'art. 3. comma 2, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198, il quale opera un rinvio alle generiche e non chiarificate ipotesi di inidoneità previste dall'allegato del medesimo D.M., Tabella 1, lasciando una discrezionalità talmente ampia da permettere esclusioni arbitrarie, totalmente infondate e contraddittorie rispetto a giudizi ben più ponderati e specifici come quelli depositati.

Infine, quanto precisato risultava ancora più fondato alla luce di un ulteriore elemento, ossia la circostanza che la materia fosse stata disciplinata con Decreto Ministeriale n. 198/2003, in violazione dell'art. 25 della L. 121/1981.

Da ultimo, si formulava il seguente motivo in diritto: **III. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI FATTO – LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

Con tale motivo si sosteneva come, pur appartenendo le valutazioni operate dalla Commissione nel caso in esame alla sfera della discrezionalità tecnica, le stesse non possano sottrarsi ad un controllo giurisdizionale attraverso il riscontro della congruenza e logicità della motivazione, che nella specie si riteneva viziata. Difatti, il giudizio espresso dalla Commissione appariva carente di motivazione nella parte in cui non chiariva quali fossero gli elementi fondanti il ragionamento e la conclusione della sussistenza del più volte citato deficit fisico. Nel caso di specie appariva discutibile ricondurre il giudizio alla ricorrente perché lo stesso risultava messo in discussione, dai certificati medici prodotti, i quali smentivano l'esistenza di qualsivoglia deficit fisico. Si trattava dunque di censura attinente al vizio di motivazione. Nel caso in esame la motivazione risultava completamente assente. Anche a volere ritenere che il richiamo al presunto deficit costituisse motivazione, comunque la stessa era da ritenersi carente ed insufficiente.

Il provvedimento impugnato si limitava ad indicare la causa di esclusione dalla procedura concorsuale della Sig.ra Cellupica senza indicare quali fossero stati gli esami specifici a cui la

stessa fosse stata sottoposta per addivenire all'accertamento negativo della sussistenza dei requisiti prescritti nel bando di concorso. Né, tantomeno, i verbali della visita medica fisiatrica, sono risultati idonei ad integrare una congrua motivazione nell'adozione del provvedimento di esclusione atteso che gli stessi si limitavano ad individuare il presunto deficit fisico della ricorrente senza esplicitare, in alcun punto, da quali esami la candidata fosse risultata inidonea al reclutamento nella Polizia di Stato.

Valeva, pertanto, per questa difesa sottolineare come il provvedimento impugnato si presentasse illegittimo per violazione dei principi che ispirano l'operato della Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento all'art. 3 della L. 241/1990 sulla motivazione degli atti. La violazione di tale articolo appena richiamato si rendeva evidente nell'impugnato provvedimento di non idoneità ove lo stesso veniva fondato su di una motivazione stereotipata che per nulla tiene in considerazione quanto espressamente richiesto dalla normativa di riferimento. La violazione operata dalla Commissione Medica per tramite delle proprie omissioni ha determinato l'impossibilità da parte dell'interessata di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio. Non solo. Tale violazione si è ripercossa inevitabilmente sul gravato provvedimento di esclusione della candidata reso in tal modo del tutto inficiato in termini di idoneità ed adeguatezza dell'istruttoria e della sufficienza della motivazione.

L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito alla ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata Amministrazione nella valutazione del requisito fisico. Di contro invece, il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice ha indicato una valutazione conclusiva riportandosi a semplici clausole di stile.

Infine, si sottolineava come l'obbligo di motivazione delle prove concorsuali fosse, altresì, imposto dal rispetto del principio, di rango costituzionale, in forza del quale deve sempre essere garantita la possibilità di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità delle valutazioni concorsuali. Di qui, stante l'evidente carenza di istruttoria e di motivazione, veniva in rilievo l'ulteriore illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente impugnato.

La ricorrente chiedeva, quindi, l'accoglimento del suddetto ricorso con ogni conseguenza di legge.

Su istanza della ricorrente il TAR del Lazio, con Ordinanza collegiale n. 11455 del 01.10.2019, disponeva la verifica sulla persona della Sig.ra Cellupica in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti su cui si era fondata la predetta inidoneità.

Successivamente, con ordinanza n. 363 del 22.01.2020, in considerazione dell'esito positivo della verifica svolta in data 19.12.2019, il Tar Lazio, in accoglimento della domanda cautelare, ammetteva con riserva la ricorrente alle prove attitudinali, ordinava l'integrazione del

contraddittorio, a tal fine autorizzando la notifica del ricorso mediante pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione, e fissava per la completa trattazione di merito del gravame l'udienza pubblica del 06.10.2020.

Roma li, 23.01.2020

Avv. Claudio Caiffi